

DOCENZA : AUDIZIONE ALLA VII^ COMMISSIONE DELLA CAMERA

Il 10 ottobre le organizzazioni e le associazioni della docenza universitaria sono state ricevute dalla Commissione VII della Camera per una audizione informale sulle proposte di legge n. 1969 e 2446, che un comitato ristretto della stessa Commissione dovrà unificare.

Pur nella ristrettezza dei tempi, data anche dall'alto numero dei partecipanti, la UIL ha cercato di commentare i due testi (che riproduciamo in calce), anche con le osservazioni seguenti.

(omissis)

In particolare, osserviamo sulla proposta n. 1969 :

- *che essa, finalizzata al solo reclutamento, nulla di conseguenza innova sulla situazione giuridica della docenza, riservata a professori ordinari e associati. Il provvedimento appare in questo restrittivo e mirato solo all'abrogazione del D.Lgs. n. 164/2006, senza intaccare gli altri perversi affetti della legge Moratti.*
- *che essa in parte confligge con quanto recentemente stabilito dal Ministro dell'Università e della Ricerca in tema di reclutamento dei ricercatori; sembra, anzi, che l'accesso a questo ruolo, che resta "separato" e "inferiore", sia più selettivo.*
- *che la procedura di valutazione, così come è esposta all'art. 5, risulta poco comprensibile. Quella che avviene dopo il primo triennio di servizio non sembra avere effetti, seppure sia stata negativa. Quelle successive, se negative, determinano l'allontanamento del soggetto dall'Università; ma non si spiega quali dovrebbero essere i titoli vantati per l'accesso ad altra pubblica amministrazione. Si rinnoverebbero così tutti i problemi creati dal D.P.R. n. 132/1980 con analoga disposizione. Né l'ennesima annunciata riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni favorirebbe il trasferimento.*

Inoltre, proseguendo sulla linea delle riforme "a costo zero", la proposta n. 1969 pone gli incentivi alla mobilità nazionale e internazionale dei docenti e dei ricercatori a carico delle Università. Si presuppone dunque che vi siano risorse da destinare – e ciò rientra nei nostri auspici. Ma non si prevedono forme esplicite di richiesta o di gradimento da parte del docente interessato, che si potrebbe trovare "trasferito" per motivi diversi da quelli auspicati.

Sulla proposta n. 2446 osserviamo invece :

- *che essa ha più ampio raggio, rivolgendosi non solo al reclutamento, ma anche allo stato giuridico ed alla valutazione. Apprezzabile, in particolare, ci sembra lo sforzo di riconoscere un solo ruolo docente, articolato in tre fasce. Quanto alla totale equiparazione dei diritti e dei doveri, ivi compreso quello di voto, ci chiediamo come essa possa essere coerente con l'attuale politica governativa, tesa alla costruzione di un ruolo "a piramide", in cui i ricercatori prevalgano numericamente sulle altre due fasce.*
- *che essa differenzia la valutazione finalizzata al passaggio alla fascia superiore (art. 8) da quella, tutta interna, effettuata sulla attività didattica e di ricerca. Siamo favorevoli a che ciò avvenga, con una precisazione. Attualmente, la docenza universitaria è rimasta quasi la sola categoria del pubblico impiego cui sono riconosciuti benefici economici al mero trascorrere del tempo. E' nostro avviso che un sistema automatico di retribuzione niente abbia a che vedere con il rispetto, doveroso e imprescindibile, della autonomia dei docenti. Preferiremmo che ad una valutazione sulle attività didattiche e di ricerca, da svolgere a cadenze fisse e ravvicinate, affidata agli organi dell'Ateneo, fosse legata la progressione economica; e che ad una valutazione della maturità scientifica acquisita, affidata a commissioni nazionali sorteggiate con le modalità di cui all'art. 7, si procedesse invece per determinare l'accesso alle fasce intermedia e alta del ruolo.*

Se ci permettiamo di rinnovare un invito alla coerenza è solo perché troppe buone riforme hanno trovato ostacoli insormontabili in indirizzi politici diversi e in mancate corrispondenze fra fini e strumenti.

A .C. n. 1969 - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

ART.1.

1. Ai ruoli dei docenti universitari si accede mediante procedure di valutazione definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «decreto», in base ai criteri stabiliti dalla presente legge. Il decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro e non oltre un mese dalla trasmissione del decreto stesso.

ART.2.

1. I criteri cui deve ispirarsi il decreto sono i seguenti:

- a) le procedure di valutazione sono espletate da commissioni nazionali di valutazione composte, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, da nove membri ed elette per ciascun settore scientifico-disciplinare così come definito dal Consiglio universitario nazionale (CUN), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). I componenti di ciascuna commissione sono eletti su base nazionale. Ogni componente di ciascun settore scientifico-disciplinare dispone di due voti per l'elezione della relativa commissione nazionale di valutazione. Qualora un settore scientifico-disciplinare non raggiunga il numero di sessanta componenti, si procede al suo apparentamento con uno o più settori di analoga competenza in base a criteri stabiliti dal CUN, sentita la CRUI. Gli apparentamenti sono definiti preliminarmente all'indizione delle votazioni per la formazione delle commissioni nazionali di valutazione e non possono essere modificati per almeno due anni. I settori scientifico-disciplinari soggetti ad apparentamento con settori analoghi sono rappresentati nella commissione da non meno di tre rappresentanti;
- b) ciascuna commissione nazionale di valutazione forma una lista di idonei che resta in vigore per i due anni solari successivi alla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca che approva gli atti della commissione medesima;
- c) le liste di idonei di cui alla lettera b) sono formate da studiosi che hanno fatto domanda di partecipare alle procedure di valutazione. L'idoneità si consegue con i due terzi dei voti dei componenti della commissione nazionale di valutazione, in base a giudizi individuali e ad un giudizio comparativo;
- d) le commissioni nazionali di valutazione devono concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data della loro costituzione. Non sono ammesse proroghe. In caso di mancata conclusione dei lavori entro il suddetto termine, le commissioni sono sostituite mediante nuove votazioni;
- e) i componenti delle commissioni nazionali di valutazione non possono fare parte di nessun'altra commissione nei tre anni successivi alla scadenza della commissione di cui hanno fatto parte.

ART.3.

1. I soggetti che partecipano alle procedure di valutazione sono dichiarati idonei in base a giudizi individuali e comparativi motivati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c). Possono essere sentite le opinioni di studiosi autorevoli, anche non italiani e non facenti parte della commissione nazionale di valutazione competente, previa richiesta della maggioranza dei componenti della commissione stessa. I pareri espressi ai sensi del secondo periodo devono essere motivati e resi pubblici negli atti delle procedure di valutazione.

ART.4.

1. Le strutture universitarie competenti provvedono a chiamare, a tempo indeterminato, i soggetti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 3, in ragione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, in base a decisioni motivate.

2. Le procedure di chiamata di cui al comma 1 sono definite dagli statuti e dai regolamenti universitari.

3. L'idoneo chiamato a ricoprire un insegnamento è nominato con decreto del rettore della sede interessata, previo parere del senato accademico.

ART.5.

1.I docenti chiamati ai sensi dell'articolo 4 sono inquadrati nei relativi corsi di laurea e sono soggetti alle procedure di valutazione definite dai nuclei di valutazione della sede in cui operano, tenendo conto dei principi enunciati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il primo giudizio deve essere espresso, obbligatoriamente, dopo tre anni dall'immissione in ruolo.

2.Al fine di assicurare procedure di immissione in ruolo responsabili e rigorose da parte degli atenei, in considerazione della valutazione da parte degli organismi a tal fine appositamente costituiti, ogni docente deve sottoporsi al giudizio dei nuclei di valutazione ogni quattro anni accademici. I docenti che non conseguono un giudizio positivo possono chiedere una ulteriore valutazione dopo due anni accademici. Se anche in tale caso non conseguono un giudizio positivo sono collocati a riposo, se hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza. In caso contrario, sono trasferiti nei ruoli di altra pubblica amministrazione, statale o regionale. Il trasferimento ad altra amministrazione è altresì possibile su richiesta del docente in luogo del collocamento a riposo, se l'età lo consente.

ART.6.

1.La mobilità nazionale e internazionale dei docenti e dei ricercatori universitari è adeguatamente incentivata con appositi provvedimenti che favoriscono le iniziative promosse in materia dalle competenti strutture universitarie.

ART.7.

1.Le commissioni nazionali di valutazione di cui all'articolo 2 sono formate per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza secondo i seguenti criteri:

- a) per le procedure di idoneità a professore ordinario, fanno parte della commissione solo professori ordinari;
- b) per le procedure di idoneità a professore associato, fanno parte della commissione quattro professori ordinari e cinque professori associati;
- c) per le procedure di idoneità a ricercatore, fanno parte della commissione tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori.

2.Ciascuna categoria di docenti vota i propri rappresentanti nella commissione.

ART.8.

1.Sono abrogati il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e tutte le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.

A.C. n. 2446 Nuove disposizioni in materia di stato giuridico, reclutamento e valutazione dei docenti universitari

ART.1.

1.A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la docenza universitaria è riorganizzata in un ruolo unico articolato in tre fasce. L'accesso alla docenza avviene in via ordinaria mediante concorso per l'assunzione nella terza fascia ovvero, eccezionalmente, nella prima o nella seconda fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

ART.2.

1.In fase di prima applicazione della presente legge, i professori e i ricercatori in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo unico di cui all'articolo 1 con le seguenti modalità:

- a) nella prima fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori ordinari e straordinari;
- b) nella seconda fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori associati, confermati e non;
- c) nella terza fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricercatori e gli assistenti ordinari.

2. La procedura della conferma nel ruolo di cui all'articolo 1 si applica alla fascia iniziale di accesso al ruolo come previsto dagli articoli 23e31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART.3.

1.I docenti universitari appartenenti a ciascuna delle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2 hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, essi godono di identico elettorato attivo e passivo rispetto agli organi e alle cariche accademiche elettive. Partecipano ai consigli degli organi didattici e di ricerca.

2. Possono essere eletti alla carica di preside di facoltà solo i professori di prima e di seconda fascia e alla carica di rettore solo i professori di prima fascia.

ART.4.

1.I consigli didattici che, in applicazione dell'articolo 3, risultano composti da oltre duecento membri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire una giunta in cui sono presenti in modo proporzionale alla loro consistenza i rappresentanti elettivi delle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2. I consigli devono altresì adottare un regolamento nel quale sono espressamente indicati le modalità di costituzione della giunta e i poteri ad essa delegati.

2. Non possono essere delegate alla giunta di cui al comma 1 l'elezione del preside e del preside vicario né altre materie di particolare rilevanza espressamente indicate nel regolamento di cui al medesimo comma 1.

ART.5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti a domanda, nelle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2, qualora non siano stati già assunti a seguito delle relative procedure concorsuali, i vincitori di posti a concorso e coloro che in un concorso pubblico hanno conseguito l'idoneità per la prima o per la seconda fascia.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, da parte degli idonei, alla facoltà di appartenenza o ad altra facoltà scelta dall'interessato. In caso di rigetto, la domanda è presentata al Ministro dell'università e della ricerca, che dispone l'utilizzazione degli idonei in un'altra facoltà secondo criteri di perequazione, stabiliti dal Consiglio universitario nazionale (CUN), rispetto alle esigenze didattiche, alle facoltà e ai settori disciplinari con un più elevato rapporto docenti-studenti.

ART.6.

1. Nei bilanci delle università i fondi per il reclutamento dei docenti e l'avanzamento di quelli già in servizio afferiscono a capitoli di spesa separati.

ART.7.

1. I concorsi di accesso al ruolo per la terza fascia sono nazionali e sono banditi per l'insieme dei posti disponibili nello stesso settore disciplinare.

2. Le commissioni concorsuali per i concorsi di cui al comma 1 sono costituite da professori di prima e seconda fascia nonché da esperti stranieri del settore scientifico, prescelti con sorteggio secondo norme stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge, adottato dal Ministro

dell'università e della ricerca, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Sullo schema del regolamento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri obbligatori del CUN e delle Commissioni parlamentari competenti e deve essere sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

4. Il regolamento di cui al comma 2 deve contenere i criteri e i parametri necessari a individuare ed aggiornare gli elenchi dei professori nell'ambito dei quali sono effettuati i sorteggi. Il medesimo regolamento deve indicare espressamente i casi di incompatibilità con la funzione di componente delle commissioni concorsuali e le norme volte a favorire la più ampia rotazione nella formazione delle stesse commissioni.

5. Con le stesse modalità di cui al presente articolo, al fine di favorire l'accesso alla docenza universitaria da parte di persone in possesso di elevate professionalità, possono essere bandite procedure concorsuali per l'accesso diretto ad un numero limitato di posti di prima o seconda fascia. In tali casi, da prevedere comunque come eccezionali, il regolamento di cui al comma 2 deve espressamente indicare adeguati requisiti che devono essere posseduti dai candidati. Possono far parte delle relative commissioni esclusivamente i professori di prima fascia.

6. Nei concorsi per l'accesso alla docenza universitaria sono obbligatoriamente presi in considerazione il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e di contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di borsisti post dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni.

ART.8.

1. Ogni docente ha il diritto di richiedere al Ministero dell'università e della ricerca un giudizio di idoneità per il passaggio alla fascia superiore dopo sei anni di permanenza nella fascia di appartenenza, allegando all'istanza i pareri degli organi didattici e di ricerca cui il docente afferisce. Tali pareri devono contenere un giudizio sintetico sull'attività svolta dal docente nel quadriennio precedente la data della richiesta.

2. Le commissioni valutative dei giudizi di cui al comma 1 sono costituite ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, in quanto applicabili.

ART.9.

1. Tutti i docenti sono sottoposti con periodicità quadriennale a una valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta, da parte degli organi di valutazione dell'ateneo, in base agli indici e ai parametri previsti da un regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane e previo parere obbligatorio del CUN, nonché dai regolamenti di ateneo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono assicurare l'indipendenza e la terzietà degli organi di valutazione, la pubblicità delle valutazioni, nonché la possibilità di controdeduzione e di appello, in caso di valutazione negativa.

3. I regolamenti di cui al comma 1 non possono prevedere l'irrogazione di sanzioni disciplinari o economiche nei confronti dei soggetti valutati.

4. I regolamenti di cui al comma 1 devono escludere il potere di conferire o di ripartire fondi ai soggetti valutati.

ART.10.

1. La legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, ad esclusione dei commi 4, 17 e 19 dell'articolo 1, e il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e successive modificazioni, sono abrogati.